

REGOLAMENTO (CEE) N. 1067/72 DELLA COMMISSIONE  
del 25 maggio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali <sup>(1)</sup>

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,43	0,43	0,60
10.01 B	Frumento duro	0	0,70	0,70	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,20
10.04	Avena	0	0,46	0,46	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,84	1,84	1,75
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(<sup>1</sup>) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,077	0,077	0,107	0,107
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,057	0,057	0,080	0,080
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,214	0,214
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,160	0,160
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,186	0,186